

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TURRIACO

PROVINCIA DI GORIZIA

N.....

CONTRATTO D'APPALTO CIG - CUP

L'anno il giorno del mese di presso la sede

TRA

.....nato a il codice fiscale, domiciliato

agli effetti del presente atto presso il Palazzo Municipale in

Turriaco, piazza Libertà n.34, e interviene e stipula il

presente atto in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico

del Comune di Turriaco, ai sensi e per gli effetti dell'art.

107, terzo comma, lettera c) del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e del

Decreto sindacale n..... di data, e dichiara di agire

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse

dell' Amministrazione **COMUNE DI TURRIACO**, di seguito

"Amministrazione", che rappresenta;

E

Il sig. nato a (.....) il - codice fiscale in

qualità di socio accomandatario per l'impresa con sede a ...

(..... P.IVA il quale dichiara di agire in nome, per conto e

nell'interesse esclusivo della di seguito "Impresa",

che rappresenta.(*oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un*

raggruppamento temporaneo di imprese, capogruppo mandatario del raggruppamento

temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio _____ in

_____, rep. _____/racc. _____ in dat

_____ , tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1) impresa _____ con sede in

_____ , via _____ , _____ ; codice fiscale

_____ e partita IVA _____ ;

2) impresa _____ con sede in

_____ , via _____ , _____ ; codice fiscale

_____ e partita IVA _____ ;

3) impresa _____ con sede in

_____ , via _____ , _____ ; codice fiscale

_____ e partita IVA _____ ;

Premesso che

con deliberazione giunta n.del è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ".....";

con determinazione n. del è stato dato avvio alla procedura per la gara d'appalto per la realizzazione dei lavori in questione;

- il progetto prevede un importo lavori a base di gara pari a complessivi €di cui € per Manodopera e €per oneri per la sicurezza stimati dalla Amministrazione e non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA, ai sensi di legge;

con determinazione n. del è stato affidato definitivamente l'appalto lavori alla ditta

con determinazione n. del è stata autorizzata la consegna anticipata dei lavori in oggetto, ai sensi

dell'art.153, comma 1 del Regolamento n.207/2010 e dell'art.

78 del Regolamento alla L.R. 14/2002, all'impresa con le

riserve di legge;

con nota prot. da a di data è stata inviata ai

controinteressati la comunicazione di cui all'art. 11, comma

10, e all'art.79, comma 5 del D.Lgs 163/2006;

occorre provvedere alla stipulazione del contratto d'appalto

con l'impresa aggiudicataria dei lavori;

ai sensi dell'art. 55, comma 3 del Regolamento di cui al DPGR

0165/Pres, il Responsabile Unico del Procedimento, in

contraddittorio con L'Impresa, ha dato atto del permanere

delle condizioni che hanno consentito l'immediata esecuzione

dei lavori senza alcuna contestazione né eccezione da parte

dell'Impresa stesso;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Turriaco, come sopra rappresentato, in virtù

degli atti in premessa citati, affida all'impresa che, a

mezzo del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza

riserva alcuna, l'appalto dei lavori di sulla base

dell'offerta prodotta in sede di gara. L'appalto comprende

tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant'altro

necessario per dare i lavori, completamente compiuti secondo

le condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato

Speciale d'appalto e sulla scorta delle caratteristiche

tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che L'impresa dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. L'impresa prende atto che l'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte.

ART. 2. DOCUMENTI COSTITUENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

E'parte del presente contratto ed è allegato allo stesso:

- allegato sub A) il Capitolato Speciale d'Appalto;

Sono parte integrante del contratto e vengono qui richiamati, i seguenti documenti progettuali:

a) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

b) il piano di sicurezza e coordinamento;

c) la lista delle lavorazioni

d) la polizza di garanzia definitiva

Sono altresì contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:

- Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e ss.mm.ii. (di seguito indicato come <<D.Lgs 163/2006>>);

- Regolamento di attuazione del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e

ss.mm.ii. di cui al D.P.R. 05.10.2010 n.207 (di seguito indicato come <<D.P.R.207/2010>>);

- Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 11.2.1994 n. 109 e s.m.i. di cui al D.M. 19.4.2000 n. 145 e ss.mm.ii. (di seguito indicato come <<D.M.145/2000>>);

- D.Lgs 9.4.2008 n. 81 "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii. (di seguito indicato come <<T.U.81/2008>>);

- Legge Regionale 31 maggio 2002, n.14 "Disciplina organica dei lavori pubblici";

- DPR 5 giugno 2003, n.0165/Pres "Regolamento di attuazione della legge regionale n.14/2002 in materia di lavori pubblici";

- Ogni altra disposizione statale vigente.

ART. 3. INTERPRETAZIONE

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

Negli appalti a corpo ovvero nella parte a corpo degli appalti

in parte a corpo e in parte a misura, qualora si riscontrino differenze tra le previsioni economiche contenute nel computo metrico e/o nel computo metrico estimativo e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.

ART. 4. CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

Il corrispettivo dovuto all'impresa per il pieno e perfetto adempimento dell'appalto è fissato, come da offerta allegata, in complessivi Eurooltre ad Euro per oneri di sicurezza stimati dall'Amministrazione, oltre all' I.V.A. in misura di legge, per complessivi € Per quanto attiene alla revisione prezzi si fa espresso rinvio a quanto previsto dall'art.115 del D.Lgs 163/2006. Se richiesta è dovuta l'anticipazione di cui all'art.8 del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 5. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato "a corpo e a misura" ai sensi dall'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 163/06 nonché dall'art. 118 del Regolamento di cui al D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

ART. 6. LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

I pagamenti avvengono in unica soluzione all'atto dell'approvazione del Certificato di regolare esecuzione emesso in accordo con l'art. 141 comma 3 del Codice. I termini per i pagamenti sono indicati all'art. 143 del D.P.R. 207/2010. Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è esclusa la revisione dei prezzi, salvo quanto previsto ai

commi 3 e seguenti dello stesso decreto. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario comunicato dall'impresa contestualmente alla sottoscrizione del presente atto. L'impresa fornirà contestualmente alla stipula del contratto, i nominativi delle persone autorizzate dall'impresa a riscuotere, ricevere quietanzare le somme ricevute in conto o saldo oggetto del presente appalto. L'Amministrazione è esentata da qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni suddette. Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 117 del D.Lgs 163/2006. L'impresa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto del presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti, accesi presso Banche o la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva. Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136, i movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L'impresa comunicherà all'Amministrazione entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti suindicati, gli estremi identificativi degli stessi, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. L'impresa avrà

l'obbligo di indicare il codice unico di progetto (CUP), n.in ciascun bonifico bancario o postale relativo a transazioni finanziarie pertinenti all'appalto ad oggetto. Si fa espresso rinvio all'art. 6 della L. 13/08/2010 n. 136 in merito alle sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi suindicati.

ART. 7. SUBAPPALTO

L'impresa, in sede di offerta, ha indicato i lavori che intende subappaltare e che dovranno essere oggetto di autorizzazione da parte dell'Amministrazione nel rispetto dell'art. 118, comma 1 del D.lgs. n. 163/2006. nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dal predetto Decreto. Si richiamano interamente le disposizioni contenute nell'art.7 "Subappalto" del Capitolato speciale d'appalto sottoscritto tra le parti.

ART. 8. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, il deposito cauzionale di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 viene definito in ragione di Euro pari al 10% dell'importo contrattuale (50% del 10% essendo l'impresa in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee). A tale fine l'impresa ha prodotto la polizza di garanzia fideiussione assicurativa n. rilasciata da in data conservata in atti, redatta secondo le modalità indicate nel D.M. 123/2004. La garanzia dovrà essere

integrata entro dieci giorni ogni volta che l'Amministrazione abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità. Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs 163/2006. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'opera.

ART. 9. GARANZIE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs 163/2006 e degli artt. 125 e ss. del D.P.R. 207/2010, L'impresa ha prodotto la polizza n. emessa da in data, conservata in atti, quale garanzia per tutti i rischi di esecuzione, a copertura dei danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori. La medesima polizza assicurerà, inoltre, l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

ART. 10. TERMINI PER L'INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 del D.M. 207/2010, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è fissato in giorni 60=(sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'affidamento dei lavori medesimi. La consegna dei lavori andrà effettuata ai sensi degli artt. 153 e ss. del D.P.R.

207/2010. Nel termine contrattuale è computata una quota pari al 10% espressi in giorni naturali e consecutivi arrotondati all'unità superiore per andamento climatico sfavorevole. Il direttore tecnico del cantiere deve essere un tecnico qualificato in dipendenza dell'importanza dei lavori e il nominativo deve essere comunicato per iscritto all'Amministrazione all'atto della consegna dei lavori. A tale tecnico competono tutte le responsabilità civili e penali che potrebbero derivare dalla conduzione tecnica e amministrativa dei lavori per conto dell'impresa. L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'impresa l'intervento immediato (entro 12 ore dal ricevimento della richiesta, formulata con ordine di servizio e fatta pervenire anche a mezzo fax) nei casi di somma urgenza, intendendosi come tali quelli in cui possa configurarsi il pericolo per la vita umana, ovvero l'interruzione di pubblico servizio, ovvero la produzione di ingenti danni. Qualora l'impresa non intervenga nei tempi di cui sopra, per ogni giorno di ritardo, verrà applicata la penale di cui all'art. 14, comma 1 del presente contratto.

Si richiamo interamente le ulteriori disposizioni contenute nell'art.6,nell'art.9 e nell'art.10 del Capitolato speciale d'appalto sottoscritto tra le parti.

ART. 11. TERMINI PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro

tre mesi dall'ultimazione del programma di manutenzione e garanzia, con ciò intendendo quando siano state espletate le attività. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'Amministrazione. Il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'impresa risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'impresa deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo. Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto.

ART. 12. PENALE

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'opera o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'I.V.A.). La penale, con l'applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. Ai sensi dell'art. 145 comma 3 del D.P.R. 207/2010, la misura complessiva della penale non potrà superare il 10%=(diecipercento) pena la facoltà, per l'Amministrazione, di risolvere il contratto in danno dell'impresa. Ai sensi dell'art. 145 comma 3 e 5 del D.P.R. 207/2010 e, nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie, qualora il ritardo si presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione è da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie. Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di conto

finale, previa richiesta dell'impresa. L'applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all'impresa.

ART. 13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 salvo quanto previsto dall'art. 116 dello stesso Decreto.

ART. 14. PROVVEDIMENTI IN CASO DI FALLIMENTO

In caso di fallimento dell'impresa, l'Amministrazione si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 140 del D. Lgs. 163/2006.

ART. 15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 del D.Lgs 163/2006 e 153 comma 7 del D.P.R. 207/210 nonché nelle ipotesi indicate all'art.16 del Capitolato speciale d'appalto sottoscritto tra le parti, che qui interamente viene richiamato.

ART. 16. RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs 163/2006 l'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto. Analoga facoltà è riconosciuta all'impresa soltanto per ritardo nella consegna dei lavori imputabile a fatti o colpa dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 153

commi 8 e 9 del D.P.R. 207/2010.

ART. 17. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI E PROROGA DEL

TERMINE DI ULTIMAZIONE

In caso di sospensione dei lavori, di ripresa e di proroga del termine di ultimazione dei lavori stessi, si applicano gli

artt. 158 e 159 del D.P.R. 207/2010. In caso di sospensione

illegittima si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 160

del D.P.R. 207/2010. Nel caso di avverse condizioni

metereologiche, la sospensione potrà essere disposta qualora

ecceda la percentuale computata nel termine di esecuzione ai

sensi dell'art. 10, comma 3 del presente Atto. È, altresì,

ammessa la sospensione dei lavori disposta dal Direttore dei

Lavori nei casi di forza maggiore o di altre circostanze

speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a

regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di

procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei

casi previsti dall'art. 132 del 163/2006. La sospensione

permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne

hanno comportato l'interruzione. Non costituisce motivo di

proroga:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e

nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica

e dell'acqua;

- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a

inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra l'impresa, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'impresa e il proprio personale dipendente.

ART. 18. CONTROVERSIE

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla parte IV - artt. 239 e ss.- del D.Lgs 163/2006.

Nell'ipotesi di accordo bonario si seguiranno le disposizioni di cui all'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale. Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Gorizia.

ART. 19. OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 del D.M.207/2010, l'impresa si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle casse previdenziali anche ai fini dell'accantonamento contributivo. L'impresa si obbliga a rispettare ogni disposizione contenuta nell'art.11 del Capitolato speciale d'appalto sottoscritto tra le parti e qui interamente richiamato. L'impresa prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della documentazione unica di regolarità contributiva anche dei subappaltatori. Nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza ed effettuerà il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso

di crediti insufficienti allo scopo, si procede all'escussione della garanzia fideiussoria. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento che potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato finale.

ART. 20. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione dell'I.V.A., sono a totale carico dell'impresa, intendendosi qui espressamente richiamato l'art. 8 del D.M. 145/2000. Ai sensi del comma 3 dell'art. 139 del D.P.R. 207/2010 sono altresì a carico dell'impresa tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 21. DOMICILIO DELL'IMPRESA

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all'art. 2 del D.M. 145/2000, l'impresa dichiara di avere domicilio fiscale acon recapito in Via Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile Unico del procedimento.

ART. 22. CLAUSOLA FISCALE

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente

contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'Amministrazione. Le parti richiedono la registrazione solo in caso d'uso.

L'IMPRESA

.....

IL COMUNE DI TURRIACO

.....